



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.27

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12-2-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto (all.n.1) di cui **si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 2 (Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 2 modifica l'articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 relativo alla formazione dell'odontoiatra. Tale modifica deriva dallo studio sugli odontoiatri, che ha condotto all'individuazione dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri dell'UE e negli Stati EFTA (Associazione europea di libero scambio), di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE. In particolare, l'articolo in commento sostituisce il comma 3 del citato articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007, aggiungendo nel programma di formazione dell'odontoiatra l'acquisizione di un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e della comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica. Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 la formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti) equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Tali studi sono svolti presso un'università o sotto il controllo di un'università. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dalla legge n. 409 del 1985.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Andrea Senna

All.n.1

MF/CDL Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582